

CONVENZIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

Da valersi a ogni effetto di legge tra:

L'Avv. Francesco La Gattuta del foro di Roma, Viale Anicio Gallo n.194; mail: avvfrancescolagattuta68@gmail.com; PEC: francescolagattuta68@ordineavvocatiroma.org; Tel. 0671545397; cell. 3382812364, d'ora innanzi denominato "Studio Legale"- Area di competenza: Lazio

E

Il SINAFI - Sindacato Nazionale Finanziari – segreteria Nazionale - con sede legale in Roma, in Via Tagliamento n. 9 C.F. - 96411220583, Tel. 3292605371, mail segreterianazionale@sinafi.org, PEC segreterianazionale@pec.sinafi.org, nella persona del legale rappresentante p.t., Cav. Eliseo Taverna, nato a L'Aquila, il 19.11.1966, d'ora innanzi denominato per brevità "Si.NA.Fi. "

PREMESSO CHE

- a) il Si.NA.Fi. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- b) il Si.NA.Fi. si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale;
- c) lo studio legale ha dato la disponibilità ad operare nella seguente regione: **Lazio**.

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e lo Studio Legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 Lo Studio Legale si impegna a offrire l'assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del Si.NA.Fi. alle seguenti condizioni:

a) **Ambito "DIRITTO CIVILE":**

- la prima consultazione è a titolo gratuito;
- consulenza svolta oralmente, senza redazione di pareri scritti, gratuita;
- qualora dopo le consultazioni fosse necessario compiere attività di assistenza stragiudiziale, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n.

55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali;

- qualora dopo le consultazioni sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali.

b) Ambito "DIRITTO PENALE":

- la prima consultazione è a titolo gratuito;
- consulenza svolta oralmente, senza redazione di pareri scritti, gratuita;
- qualora dopo le consultazioni fosse necessario compiere attività di assistenza stragiudiziale, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.), e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali.
- qualora dopo le consultazioni sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali.

a) Ambito "DIRITTO AMMINISTRATIVO"

- la prima consultazione è a titolo gratuito;
- consulenza svolta oralmente, senza redazione di pareri scritti, gratuita;
- qualora dopo le consultazioni fosse necessario compiere attività di assistenza stragiudiziale, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.), e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali.
- qualora dopo le consultazioni sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali.

Sono fatti salvi diversi accordi tra l'associato e lo Studio Legale che prevedano percentuali di sconto più elevate rispetto a quelle praticate in base alla presente convenzione.

L'assistenza stragiudiziale sarà fornita:

- tramite incontro/colloquio c/o sede Studio legale;
- presso altro luogo, previo espresso accordo con il legale;

- c. a mezzo contatti telefonici/mail;
- d. a mezzo collegamento via Skype;

In caso di positivo esito della controversia, la quale dovesse comportare un beneficio economico di particolare rilevanza, sarà devoluto al legale, dal cliente, un contributo in aumento alla tariffa minima. (tale contributo sarà ricompreso in una percentuale tra il 10% ed il 20% del beneficio economico ottenuto).

In ogni caso sono esclusi dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziali, per le trascrizioni di domande giudiziali/provvedimenti definitivi, per l'iscrizione di garanzie reali, per l'annotamento di atti. Sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dal cliente per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto di controversia (a mero titolo di esempio: medici, contabili, ingegneri, periti, ecc.). Tali spese saranno adempiute direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari.

Il cliente si impegna, altresì, ai sensi del D.L. 132-2014 (decreto giustizia) e s.m.i., a corrispondere allo Studio legale, all'atto del conferimento del mandato per la trattazione del relativo contenzioso, l'importo denominato "Contributo unificato" necessario per coprire le spese di giustizia in favore degli organismi giudiziari, che è obbligo versare prima dell'inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello Stato, oltre quanto dovuto per i diritti forfettari di iscrizione a ruolo e spese per richieste copie e/o notificazioni che verranno, comunque specificati in fattura. In generale, dunque, il cliente si impegna a corrispondere allo Studio Legale ogni spesa "viva" che sia necessaria per espletare l'incarico.

In ipotesi di "ricorsi collettivi" lo studio Legale provvederà a concordare con l'Organizzazione sindacale SINAFI apposite tariffe calmierate.

Art. 3 Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet anche attraverso link di reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità legale". Il SI.NA.FI. ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4 Il SI.NA.FI. rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo Studio Legale e i singoli associati interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo.

Art. 5 La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 6 La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, la convenzione potrà essere rinnovata attraverso la formalizzazione di apposito atto di rinnovo. Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni

pattuite nella convenzione scaduta, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

Art. 7 Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta – a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. – da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8 Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Art. 9 Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso, ad eccezione delle richiamate "TABELLE PARAMETRI FORENSI" (ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.) – facenti parte integrante della presente convenzione – i cui adeguamenti sono automatici.

Art.10 Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) pagine, viene redatto in duplice copia, ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Roma 05 novembre 2021

LE PARTI

Cav. Eliseo Taverna



Avv. Francesco La Gattuta

